

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata il 20 novembre 1990

Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone quanto il consiglio regionale della Sardegna deliberava, nella seduta del 22 luglio 1980, per dare risposta alle esigenze prospettate dagli operatori del settore.

La deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna produceva analogo disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato, durante l'VIII legislatura, in data 13 agosto 1980 con il n. 1097.

Nell'attesa di una riforma generale dell'ordinamento delle attività musicali, la proposta di legge che si presenta è tesa ad eliminare la grave discriminazione nei confronti della istituzione concertistica cagliaritana presente nella legge 14 agosto 1967, n. 800, e che consiste nel fatto che la predetta legge non indica

l'istituzione « Giovanni Pierluigi da Palestrina » nell'elenco degli enti autonomi lirici, ma la definisce istituzione assimilata e prescrive, solamente per l'istituzione cagliaritana, che il direttore artistico ed il presidente siano, rispettivamente, il direttore ed il presidente del locale conservatorio di musica.

Quali le conseguenze di quella disposizione (articolo 6, secondo comma, e articolo 10, terzo comma)?

In primo luogo si ha la nomina dei suddetti organi da parte del Ministro della pubblica istruzione e non da quello del turismo e dello spettacolo, competente per il settore.

Inoltre si verifica che le nomine conservano la loro efficacia finché le persone designate mantengono le loro posizioni nel conservatorio, risultando, così, titolari

d'incarichi che per nessun motivo possono revocarsi, compreso quello relativo alla non dimostrata capacità di assolvere ad un così importante e delicato compito.

Vi è, in ultimo, una mutilazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione in quanto, essendo il direttore del conservatorio componente di diritto del predetto consiglio per l'incarico che gli deriva dalla norma di legge, sottrae, come detto, al consiglio medesimo un componente di nomina.

Negli enti autonomi lirici, invece, la presidenza è affidata al sindaco della città ed il direttore artistico è nominato dal consiglio d'amministrazione.

La discriminazione, cui si fa cenno in precedenza, discende, dal fatto che la legge 14 agosto 1967, n. 800, recepisce l'articolo 17 della convenzione stipulata il 14 novembre 1940 fra l'allora Ministero dell'educazione nazionale ed i comuni di Cagliari, Carbonia, Iglesias e l'amministrazione provinciale di Cagliari: detta convenzione venne approvata con regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

Il citato articolo 17 stabilisce che l'ex Fondazione dei concerti di musica da camera, di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1926, n. 1571, rimane annessa al conservatorio di musica di Cagliari, acquisisce gestione autonoma e subisce, di diritto, il direttore del conservatorio come direttore artistico.

La presente proposta di legge, nel prevedere la modifica dell'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, rende giustizia non solo all'istituzione cagliaritana, che va riconosciuta quale ente lirico autonomo, ma ad una intera regione le cui espressioni culturali, come in questo caso, subiscono ancora gli effetti di norme e disposizioni discriminanti ancorate a norme e disposizioni a loro volta discendenti da atti legislativi non certo democraticamente legittimati.

Pertanto si rende ancor più necessaria la approvazione della presente proposta di legge che, tendendo ad adeguare le strutture della istituzione cagliaritana a quella prevista dalla legge per tutti gli enti autonomi, non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.* — 1. Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti del conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina".

2. È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.